

COMUNE DI VENAUS
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 14 del 13.03.2018

OGGETTO: RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITI DALLA
SOC. ENEL SOLE

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

Delibera n. _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

COMUNE DI VENAUS
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 14 del 13.03.2018

Oggetto: RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITI DALLA SOC. ENEL SOLE

Viste le “Convenzioni per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica” stipulate nel corso degli anni tra il Comune di Venaus e l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Enel) – oggi Enel Sole srl, dirette a regolare i rapporti tra i menzionati sottoscrittori circa le prestazioni (manutenzione delle linee e dei sostegni, manutenzione degli apparecchi illuminanti, accensione e spegnimento delle lampade, ricambio delle lampade), riguardanti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell’ENEL situati nel territorio comunale;

Considerato che:

- il Trattato Economico della CE (oggi UE) e le leggi italiane, in particolare il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/00 (artt.112 e seguenti), prevedono che gli impianti, le reti e le altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici locali, come l’illuminazione pubblica, siano di proprietà comunale e che, stante il divieto di cederne la proprietà, i lavori e le manutenzioni relativi vengano affidati ad impresa idonea sotto l’aspetto tecnico professionale mediante metodo competitivo ad evidenza pubblica;
- che apposita direttiva europea recepita dalle leggi italiane prevede che, dal marzo 2015, siano fuori mercato le lampade al mercurio in quanto, tale sostanza è risultata tossico-nociva, oltre alla necessità di ridurre i consumi energetici;
- le leggi italiane (da ultimo il D.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti) ed europee prevedono che l’affidamento dei lavori pubblici, compresa la gestione e la manutenzione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali, avvenga mediante metodo competitivo con evidenza pubblica, assegnando la gestione e la manutenzione ad una sola figura idonea sotto l’aspetto tecnico e professionale;

Visto il DPR 4 ottobre 1986, n. 902, rubricato “Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali” e, in particolare, il Cap II (articoli da 8 a 14) rubricato “Riscatto dei servizi affidati in concessione”;

Richiamati in particolare:

- l’art. 8 del citato DPR n. 902/1986, a tenore del quale “Nell’ipotesi in cui i comuni intendano avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi affidati in concessione all’industria privata la data di effettivo inizio dell’esercizio della concessione stessa è quella risultante dall’atto di concessione o da atti di natura certa. In mancanza, l’inizio dell’esercizio predetto decorre dal centottantesimo giorno successivo alla stipula del contratto di concessione o di appalto. Nel caso di proroga o di rinnovo della concessione, ovvero in caso di mutamento del titolare della concessione, la data di inizio dell’esercizio, ai fini del riscatto, rimane quella della prima concessione anche se sono intervenute modificazioni ai patti d’esercizio”;
- l’art. 9 del medesimo DPR, per il quale la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da apposita deliberazione del Consiglio Comunale adottata con maggioranza che non può, comunque, essere inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati;

Vista la deliberazione n.110 del 19/12/2012, adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed avente come oggetto: “Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica in Comuni prevalentemente della Lombardia”;

Richiamate le considerazioni formulate dal Consiglio dell'AVCP nel dispositivo della menzionata Deliberazione, in virtù delle quali:

- il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale ed in quanto tale soggiace alle regole previste per essi e la sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al diritto comunitario ed al Codice dei contratti pubblici;
- sono da escludere tutte le forme di proroga o di tacito rinnovo degli affidamenti in corso, se non per lo stretto tempo necessario all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- per le gestioni in essere occorre, previa determinazione del valore degli impianti per l'acquisizione al patrimonio comunale e l'assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai Comuni, procedere all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica (ovvero agli affidamenti in conformità alla normativa europea), evitando il mantenimento di situazioni monopolistiche, sulla base della relazione di cui al comma 13 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012;
- i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli Enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile e di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi (ai sensi dell'art. 25, comma 6, del DL 1/2012, convertito in legge 27/2012). Pertanto, deve essere fornita all'Ente locale una dettagliata descrizione degli impianti esistenti, della relativa funzionalità o della necessità di interventi di messa a norma, al fine di mettere in condizione gli stessi di predisporre bandi atti a consentire un'offerta tecnico-economica consapevole ed affidabile da parte degli operatori;

Dato atto che:

- gli impianti di illuminazione pubblica, presenti sul territorio comunale, di proprietà della società Enel Sole srl, sono costituiti da circa 301 punti luce;
- tra le convenzioni richiamate in premessa, relative alle prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica stipulate tra il Comune di Venaus e l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (Enel) – oggi Enel Sole srl, sono state tutte affidate in forma diretta;
- l'ultima convenzione ancora in essere è stata sottoscritta in data _____ e prevede la scadenza per il _____;
- la convenzione non è stata adeguata, entro il 31/12/2013, alla conformazione prevista dall'ordinamento europeo, ai sensi del D.L. 179/2012 e pertanto deve essere oggetto di cessazione, come ribadito dal Presidente dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, con Atto di segnalazione n.1240 del 16/12/2015;
- l'obbligo, di cui al precedente punto, impone quindi ai Comuni di revocare l'eventuale affidamento non conforme e procedere, previa pubblicazione della relazione ex art.34, comma 20 del D.L. 179/2012, alla sua riassegnazione o tramite gara pubblica o adesione alla relativa Convenzione Consip o ricorrendo alla gestione in House;
- per l'effettuazione della gara in questione è necessario che il Comune eserciti il diritto di riscatto degli impianti afferenti al servizio di illuminazione pubblica e delle loro pertinenze, di cui alla sopra menzionata Convenzione;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 14/09/2016, che riporta: "... In conclusione, per le gestioni in essere occorre che le Amministrazioni comunali procedano all'affidamento del servizio di pubblica illuminazione mediante procedura ad evidenza pubblica, previa determinazione degli impianti e acquisizione del titolo di proprietà in capo alle rispettive Amministrazioni mediante riscatto degli impianti di pubblica illuminazione (disciplinata, ad oggi, dagli artt. 1, 24, 25 del R.D. 2578/1925 e dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 902/1986); ciò anche al fine di scongiurare il mantenimento di posizioni di mercato anticoncorrenziali che potrebbero discendere dall'impiego, nel servizio di ammodernamento, di apparecchiature brevettate (i.e. "Archilede") che possono successivamente incidere sulle gare di manutenzione degli stessi impianti. Il mancato accordo con Enel Sole srl sulla quantificazione del "valore Residuo", che i Comuni dovrebbero riconoscere a quest'ultima, non impedisce di affidare il servizio ad un nuovo gestore; in quanto non esiste alcun diritto di ritenzione in capo a Enel Sole srl e, dunque, in caso di

disaccordo, sul valore dell'impianto, è comunque possibile procedere al trasferimento della proprietà degli impianti e conseguentemente all'indizione della gara ed all'affidamento del servizio al nuovo gestore. ..."

Rilevato che, al fine di dare avvio alle procedure per il riscatto degli impianti, successivamente alla sua approvazione, il presente atto sarà notificato alla società Enel Sole srl, ai sensi dell'art.9 comma 2 del DPR 902/1982, il quale testualmente dispone: *"entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'Ente concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo dell'ufficiale giudiziario o se il destinatario ha il domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale"*;

Dato atto che, a seguito della notifica della presente deliberazione alla società Enel Sole srl, quest'ultima, ovvero il Comune in caso di inadempimento da parte del gestore o di mancata condivisione, dovrà redigere lo stato di consistenza degli impianti sulla cui base, in contraddittorio con il gestore, verrà determinato l'eventuale indennizzo dovuto nel rispetto dei criteri dettati dall'art.24 del R.D. n.2578/1925;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale attribuisce, in via esclusiva, al Consiglio Comunale la competenza in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";

Accertata, pertanto, la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, per effetto del combinato disposto dei richiamati artt. 42, comma 2, lett. e), del TUEL; 9 del DPR n. 902/1986;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato e il parere contabile da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa;

Visto lo Statuto Comunale;

Ciò premesso si propone che la il Consiglio

DELIBERI

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di avvalersi, per i presupposti di fatto e per le ragioni di diritto esposti in premessa e qui integralmente recepiti ed approvati, della facoltà di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole srl situati nel territorio comunale e delle relative loro pertinenze, come richiamati in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del DPR 902/1986;
3. Di dare atto che, ai sensi del D.L. 179/2012, la convenzione in essere del 03/11/2008, con la società Enel Sole srl, deve essere oggetto di cessazione, come ribadito dal Presidente dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, con Atto di segnalazione n.1240 del 16/12/2015;
4. Di demandare al Responsabile dell'area tecnico manutentiva l'adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento, in particolare:
 - a. Notifica del presente atto a Enel Sole srl, ai sensi dell'art.9, comma 2 del DPR 902/1986;
 - b. Tutti gli adempimenti inerenti lo stato di consistenza degli impianti, ivi compresa la relativa richiesta a Enel Sole srl;
 - c. Determinazione, in contraddittorio con la suddetta Società, del valore degli impianti;
 - d. All'individuazione di nuovo gestore per la manutenzione degli impianti;

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA LAVORI PUBBLICI

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL' AREA

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA